SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

11ª COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

11° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1973

Presidenza del Presidente POZZAR

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e rinvio:

« Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo » **(1044)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . *Pag.* 157, 162, 163 e *passim*
AZIMONTI, *relatore alla Commissione* . . 164
DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 162, 164, 165
DE SANCTIS 164
GIULIANO 158, 163
MANENTE COMUNALE 163
TORELLI 158, 164, 165
VIGNOLO 163

La seduta ha inizio alle ore 11.

SEGRETO, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge:

« Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo » (1044) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo », già approvato dalla Camera dei deputati.

Proseguiamo la discussione generale, che nell'ultima riunione non è stata chiusa.

G I U L I A N O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, devo confessare che nonostante i sette giorni di riflessione su questo disegno di legge perdurano ancora in me le perplessità che sono affiorate attraverso gli interventi dei colleghi nella seduta del 16 maggio. Senza dubbio ogni beneficio concesso ad una qualsiasi categoria o sottocategoria di lavoratori rappresenta un passo avanti sulla via del progresso sociale: con questa considerazione potremmo superare le critiche che sono state avanzate in ordine alla mancanza di una riforma organica del sistema previdenziale (che pur deve restare la nostra maggiore preoccupazione in questo campo), tanto più che il disegno di legge in argomento prevede che i versamenti contributivi siano fatti dagli stessi assistiti e dalle società calcistiche, senza alcun onere da parte dello Stato. A mio avviso, pertanto, dovremmo restringere il problema e domandarci in questo momento se sia il caso di varare un provvedimento per i soli calciatori e allenatori, senza preoccuparci, almeno per ora, di tutti gli altri sportivi professionisti. Omettendo di entrare nei particolari dell'articolato, ritengo che, fra le considerazioni svolte nella passata seduta, tutte degne della massima considerazione, dovremmo valutare più attentamente quelle del senatore Torelli e tener conto del fatto che molti altri sport, più poveri e meno spettacolari del calcio, dovrebbero godere di un maggiore interesse da parte del Parlamento, proprio per quanto riguarda la previdenza e l'assistenza.

Ciò premesso, esprimo il parere che il disegno di legge dovrebbe essere ristrutturato affinchè la tutela previdenziale ed assistenziale ivi prevista sia estesa a tutti i professionisti sportivi.

T O R E L L I . Chiedo scusa, onorevole Presidente, se le dichiarazioni da me fatte nell'ultima seduta sono state un poco affrettate. Devo confessare che non avevo ancora adeguatamente approfondito il tema che ci interessa; questa settimana di rinvio è servita però a fare meglio maturare il mio pensiero.

L'altra volta ho parlato di provvedimento demagogico, — e questo giudizio mi è stato confutato — mentre, invece, avrei dovuto piuttosto parlare di un trattamento preferenziale concesso ad una sola categoria di professionisti dello sport, che dovrebbe meritare tutto, senza distinzioni tra i suoi appartenenti, eguale attenzione e cura. Dichiaro subito di aderire al concetto che anche i calciatori abbiano diritto ad un trattamento di previdenza ed alla copertura dai rischi di malattia. Rimane però da esaminare se il sistema proposto dal disegno di legge sia idoneo allo scopo, tenuta presente la natura del rapporto esistente fra atleti e società sportive, e se non vi sia altra soluzione per raggiungere la stessa finalità.

Il disegno di legge inquadra i calciatori nella 22ª categoria dei lavoratori dello spettacolo, riconducendoli nella normativa dell'ENPALS di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708. Ora, il primo rilievo fondamentale è il seguente: possono ritenersi i calciatori professionisti lavoratori dello spettacolo? Il concetto di lavoro si può trasferire nel campo dell'attività sportiva professionale? In altri termini, può lo sport identificarsi, sia pure limitatamente al professionismo sportivo, col concetto di lavoro?

La questione è vecchia ed è stata trattata anche in sede giudiziaria con una giurisprudenza non consolidata e una dottrina oscillante. Il primo intervento della Cassazione si ebbe quando il Torino, dopo la perdita dell'intera squadra a Superga, fece causa all'Alitalia richiedendo i danni subiti per la perdita di propri lavoratori dipendenti, causa che la società sportiva perdette. Venne poi, in un secondo tempo, una causa, sempre del Torino, per ottenere i danni conseguenti alla morte di un giocatore: la Cassazione mutò orientamento e riconobbe al Torino il diritto al risarcimento dei danni.

Una risposta alle domande che ho formulato si impone da parte nostra, perchè con questo disegno di legge noi inquadriamo i calciatori nel grande mondo dei lavoratori dipendenti con tutte le conseguenze che, a bre-

ve o medio termine, potranno derivare da questa collocazione e qualificazione. Dico subito che coloro che hanno chiesto questa legge hanno sorpreso, forse, la buona fede del Ministero, perseguendo finalità non ancora rese palesi. Essi vogliono ottenere non soltanto ciò che è scritto nel disegno di legge, ma vogliono compiere questo passo in vista di altri passi, che, a mio avviso, possono sovvertire completamente gli ordinamenti del calcio italiano, e ciò che più conta la sua caratteristica sportiva.

Per questo dobbiamo dare, ripeto, una risposta alle domande enunciate e stabilire se i calciatori professionisti possono o meno considerarsi lavoratori dipendenti. Comprenderete che se approfondisco quest'aspetto è perchè si tratta di una indispensabile premessa.

I segni che distinguono l'attività professionale sportiva dal comune rapporto di lavoro derivano: *a*) dalla natura sostanziale dell'attività sportiva; *b*) dal suo inquadramento giuridico; *c*) dalla natura propria della cosiddetta «impresa» o società sportiva.

Sotto il primo aspetto è fuor di dubbio che se lo sport professionistico può essere ravvicinato ad una forma di lavoro, per l'esistenza degli elementi della collaborazione, della subordinazione e della retribuzione, il rapporto che ne deriva è pur sempre un rapporto di lavoro *sui generis*, cioè una forma atipica con caratteristiche del tutto particolari.

Mentre il lavoro umano è l'impiego cosciente e volontario di energie psico-fisiche per la produzione di beni di utilità, cioè, che hanno un valore economico, l'attività sportiva parte dalla necessità che l'uomo non soltanto impieghi, ma conservi ed accresca le sue energie fisiche per tendere al continuo superamento della sua efficienza. Sorge così il fenomeno dell'agonismo, che, giustificandosi nell'intento del superamento altrui e della vittoria, è concetto ignoto alle caratteristiche del comune rapporto di lavoro (a meno che non si voglia ricorrere allo stakanovismo di staliniana memoria). Il rapporto di lavoro, poi, nasce sempre come rapporto bilaterale, in qualsiasi sua forma; lo sport, invece, si basa su un'attività nettamente individualistica, nasce come iniziativa personale, e l'inquadramento successivo in un'organizzazione e i rapporti onerosi che ne possono derivare nulla aggiungono alla sua originaria manifestazione soggettiva, quale si nota nella personalità di un atleta.

D'altronde, la natura atipica del lavoro professionale sportivo la si ricava da tutta quella serie di limitazioni relative alla condotta del calciatore, sia nei periodi di allenamento che di gara, volte a non diminuirne l'efficienza fisica; limitazioni che se fossero viste in funzione di un normale contratto di lavoro sarebbero inficiate di illegittimità costituzionale in quanto incidono sulla stessa libertà personale del lavoratore. Vi è da aggiungere che queste limitazioni sono accettate dall'atleta in base alla regolamentazione giuridica dello sport cui egli aderisce, mentre dalla subordinazione del lavoratore non si possono mai far derivare restrizioni alla libertà di iniziativa e di decisione.

Sotto il secondo profilo la differenza tra il lavoro subordinato e l'attività professionale sportiva è ancora più palese: si tenga presente che in tanto si può praticare un certo sport in quanto si faccia parte di un sodalizio sportivo, di un ente presso cui lo sportivo sia tesserato. Sorge così il fenomeno dell'inquadramento sportivo. Mentre un lavoratore può liberamente e validamente costituire un rapporto di lavoro, l'attività sportiva, professionale o meno, non viene riconosciuta se non sia preceduta dall'iscrizione dell'atleta ad un'associazione.

L'ordinamento sportivo in sede nazionale è rappresentato dal CONI, il quale riunisce tutte le associazioni sportive che, entrando nel CONI, acquistano uno *status* comprensivo, di doveri e di diritti, azionabili davanti ad organi prestabiliti.

Gli atleti a loro volta, professionisti o meno, devono fare richiesta di un documento (cartellino), dichiarando di voler essere tesserati presso la relativa federazione che a sua volta controfirma il cartellino.

A questo punto è facile vedere la netta diversità rispetto al lavoro subordinato, che non ha bisogno, per sorgere, di alcuna autorizzazione amministrativa, come avviene nel caso della cosiddetta affiliazione federale per

gli sportivi. Ma vi è di più. Con l'affiliazione federale, cioè in base al rapporto instauratosi tra giocatore e associazione, l'atleta accetta di sottoporsi a tutti gli ordinamenti sportivi propri della federazione dello sport da lui prescelto e accetta tutte le limitazioni e le rinunce di diritti previsti negli ordinamenti stessi, fra cui di massima importanza è la rinuncia ad adire la giustizia ordinaria per rimettersi esclusivamente al giudicato degli organi di giustizia sportiva.

Proprio nel momento in cui, attraverso le ultime leggi sociali (legge sui licenziamenti, statuto dei lavoratori, progetto di riforma del processo del lavoro), il Parlamento ha riconosciuto di preminente interesse per il lavoratore il poter adire con la massima celerità la magistratura ordinaria, come è pensabile ritenere lavoratore subordinato un atleta che condiziona il suo cosiddetto rapporto di lavoro alla rinuncia di tutti quei diritti che lo Stato riconosce ai lavoratori dipendenti? È evidente che in questa situazione i due rapporti non possono essere posti su di un piano di eguaglianza.

Sotto il terzo profilo sono da prendere in considerazione la natura e le caratteristiche dell'impresa: essa affiliando o assumendo con contratto un atleta professionista non persegue alcun fine di lucro, come invece accade per l'impresa pubblica e privata allorchè assume un lavoratore dipendente.

La situazione di contrasto più clamorosa tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto giocatore-società l'abbiamo nel caso della cessione dei giocatori di calcio, istituto completamente ignoto al diritto di lavoro. Nel caso di lavoro subordinato, il rapporto si esaurisce con il pagamento dell'indennità di licenziamento al lavoratore, senza alcun compenso tra datori di lavoro. I passaggi dei cosiddetti lavoratori professionisti sportivi avvengono poi sotto un vero controllo di legittimità da parte della federazione sportiva, perchè si tratta di un passaggio nell'ambito stesso dell'organizzazione sportiva.

Per i lavoratori subordinati interviene l'ufficio di collocamento per impedire che il lavoratore rimanga senza lavoro e per mettere in rapporto due soggetti prima non legati tra di loro da alcun vincolo, mentre invece nell'attività sportiva tutto avviene tra datore di lavoro e lavoratori legati e costretti nella stessa organizzazione sportiva, sulla base di regole preordinate e sulla base di controlli previsti dagli ordinamenti sportivi.

Da quanto detto risulta che l'ordinamento generale riconosce la causa sportiva come causa giuridica autonoma e quegli ordinamenti particolari che regolano le posizioni e i rapporti dell'agonismo sportivo, compresi quelli con rilevanza economica e quelli del cosiddetto professionismo sportivo.

Ne deriva che a questi rapporti non possono applicarsi nè i principi nè le norme del diritto statuale del lavoro, il quale tutela l'interesse del lavoratore dipendente in contrapposizione a quello del datore di lavoro. In materia di attività sportiva l'ordinamento statuale, invece, si rimette completamente non solo alle norme ma a tutti gli istituti giuridici delle organizzazioni sportive, prima fra tutte al CONI a cui è stato riconosciuto per legge il compito di sovrintendere a tutto lo sport, sia dilettantistico che professionistico.

Non esistendo nè potendo esistere un vero e proprio contratto di lavoro subordinato tra società sportive e calciatori o allenatori, non è possibile ritenere legittima la collocazione di costoro nel mondo dei lavoratori dipendenti. Conseguentemente non può essere accettato che calciatori ed allenatori siano inseriti nella normativa dell'ENPALS, ente al quale appartengono i lavoratori dello spettacolo, cioè prestatori d'opera dipendenti da imprese con finalità di lucro.

Ora, equiparando i calciatori e gli allenatori ai lavoratori dipendenti da imprese esercenti pubblici spettacoli, andremmo incontro a delle conseguenze non facilmente immaginabili e di gravità eccezionale, tali da sovvertire tutti gli ordinamenti sportivi attuali in campo professionistico. Alla fine, daremmo un colpo mortale allo sport agonistico rettamente inteso. Per rendersene conto basta por mente al fatto che, ai calciatori e agli allenatori sarebbero applicabili tutte le leggi di tutela e garanzia del lavoro subordinato, come la normativa dei licenziamenti per giusta causa e lo statuto dei lavoratori; dovrebbero venir meno gli ordinamenti sportivi in quanto in contrasto con il diritto sostanziale

vigente per i lavoratori subordinati; non potrebbe più esistere il diritto di cessione dei giocatori di calcio tra le società, poichè il calciatore, divenuto lavoratore dipendente, acquisterebbe la libertà di concedere le proprie prestazioni al datore di lavoro che meglio gli aggrada; potrebbero esperirsi azioni di danno da parte del lavoratore-calciatore che si ritenesse pregiudicato da decisioni ingiuste prese dalla società o anche da decisioni arbitrali dimostratesi errate in sede di verifica (ad esempio con la moviola televisiva); si potrebbe arrivare ad azioni di sciopero che, pur essendo un diritto riconosciuto a tutti i cittadini, in questo caso avrebbe come conseguenza di impedire lo svolgersi del totocalcio, così che il CONI perderebbe la maggior parte delle sue entrate, le quali — si noti bene — vengono ripartite tra tutte le federazioni sportive ad esso aderenti. In conclusione, verrebbero danneggiate irreparabilmente tutte le federazioni sportive, specialmente quelle che si occupano dello sport dilettantistico, cioè le federazioni più povere.

Se queste sono alcune delle conseguenze alle quali si può andare incontro con l'affrettata approvazione del presente disegno di legge, vi è da domandarsi se non vi sia altra via per riconoscere ai calciatori e agli allenatori quel diritto alla previdenza e all'assistenza che essi giustamente reclamano e che giustamente deve essere loro riconosciuto per tutti quei motivi che la relazione governativa succintamente espone.

La soluzione alternativa non manca e vi è da domandarsi, anzi, perchè il cosiddetto sindacato dei giocatori si sia rivolto al Ministero e abbia chiesto quest'intervento legislativo quando già esiste, presso il CONI la « Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi » (SPORTASS), con sede in Roma. Si tratta di un ente morale alle dirette dipendenze del CONI (che raccoglie i pugili professionisti, i corridori ciclisti professionisti, eccetera), che offre le prestazioni contenute nel presente disegno di legge con condizioni stabilite contrattualmente tra la Cassa e le Federazioni sportive sulla base di apposite convenzioni.

A questo proposito deposito presso la Presidenza lo statuto ultimo della SPORTASS, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1126 del 14 novembre 1972, dal quale si apprende che l'oggetto, le finalità e le prestazioni della Cassa « riguardano, con i limiti, le condizioni e le modalità previste in sede di regolamento: l'assicurazione contro i danni derivanti dagli infortuni personali occorsi ad atleti ed ausiliari sportivi nell'esercizio dello sport; l'assicurazione contro i danni arrecati a terzi od a cose di terzi in conseguenza dello svolgimento e dell'organizzazione di attività sportiva; l'assicurazione malattia, relativamente ad alcune speciali categorie di atleti e di ausiliari sportivi; forme previdenziali a favore di sportivi professionisti atleti ed ausiliari ».

Devo aggiungere che l'assicurazione sugli infortuni dei 400 mila tesserati della Federazione italiana gioco del calcio è coperta e garantita dalla società SPORTASS e c'è da domandarsi perchè questi tesserati non siano entrati a far parte della SPORTASS anche per la parte riguardante la previdenza e l'assistenza malattia.

Occorre peraltro rilevare che a tutto il 14 novembre 1972 la SPORTASS garantiva le prestazioni per la malattia e la previdenza con stipulazioni private non essendo stata ancora autorizzata legalmente per tali forme di garanzia. Comunque, convenzioni di questo tipo sono state stipulate con i corridori ciclisti, con i pugili, sulla base di un sistema privatistico garantito dall'INA e dalle Assicurazioni generali di Venezia. Ora, con il decreto del 14 novembre 1972, la SPORTASS è autorizzata ad esercitare in proprio anche l'assistenza malattia e previdenziale a favore di atleti professionisti ed ausiliari. È infine da rilevare che il Comitato esecutivo della SPORTASS è nominato dall'assemblea del CONI.

Perchè i calciatori hanno preferito non avvalersi completamente della SPORTASS? Evidentemente gli interessati, attraverso questo disegno di legge, vogliono compiere il primo passo per il mutamento radicale dell'attuale ordinamento sportivo del calcio italiano.

A questo proposito, a dimostrazione che non si tratta di un giudizio temerario, devo anzi dire che giovedì scorso si è appreso dai

giornali, in forma quasi telegrafica e di nessun risalto, che il cosiddetto sindacato dei calciatori avrebbe stipulato con il Ministero del lavoro un accordo per il riconoscimento dell'indennità di anzianità. Non conosco i termini di tale accordo, nè i limiti di competenza del Ministero in materia, ma se la notizia risponde a verità i calciatori avrebbero già fatto il primo vero passo per ottenere il riconoscimento di quel diritto alla liquidazione di fine lavoro che spetta soltanto ai lavoratori dipendenti.

Quindi oggi, con il presente disegno di legge, si cerca di compiere un altro passo sulla via di quella situazione cui ho accennato e dalla quale potrebbero derivare tutte le conseguenze che ho esposto.

Giunti a questo punto viene da chiedersi se la Commissione può approvare il disegno di legge in discussione senza prima darsi ragione di tutto ciò che sta a monte, o meglio se può approvare un testo di legge che ha un oggetto legittimo, ma per raggiungere il quale viene percorsa una via che può portare al disfacimento dello sport calcistico italiano. Occorre, a mio modesto avviso, porre in luce chiaramente tutti i rapporti sottostanti a questo disegno di legge, invitare i calciatori ad aderire alla SPORTASS ed esaminare, in contraddittorio con gli interessati, con le società, con il CONI, cioè con gli organi depositari degli ordinamenti a cui oggi sottostanno i calciatori, se il provvedimento può o meno provocare le conseguenze alle quali ho accennato.

Ho parlato al riguardo con parecchie persone ed esse mi hanno dichiarato che queste conseguenze realmente potrebbero verificarsi se si qualificano i calciatori professionisti come lavoratori dipendenti.

Per questi motivi, mi dichiaro assolutamente contrario al disegno di legge. Non propongo di effettuare un'indagine conoscitiva, ma mi limito a chiedere, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, l'acquisizione di tutti gli elementi informativi cui ho fatto cenno tramite l'intervento personale ad una seduta della nostra Commissione di funzionari ed amministratori del CONI (organo sottoposto al controllo ministeriale), della Lega nazionale calcio (affiliata al CONI), del Presidente della SPORTASS (appartenente al CONI), e dei rappresentanti dei calciatori perchè siano forniti notizie ed elementi di carattere amministrativo e tecnico che, a mio avviso, sono indispensabili per integrare le informazioni sulla questione in esame.

Ricordo inoltre che l'altra volta si era accennato all'opportunità di ottenere dal Ministero anche informazioni di diritto comparato per vedere come è stato risolto il problema nelle altre nazioni.

Resta comunque il fatto, come ho dimostrato, che tutti gli sportivi professionisti, meno i calciatori, appartengono alla SPORTASS e se fino ad oggi le assicurazioni erano da essa gestite con forme anomale, fra poco la situazione sarà modificata sulla base del nuovo statuto della società approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

Ribadisco quindi, che un trattamento pensionistico e di malattia è già in atto tra gli sportivi e, che anche i calciatori possono entrare a far parte della SPORTASS: non vi è motivo per fare discriminazioni e creare un diritto preferenziale.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Torelli per lo studio accurato del problema, per le molte informazioni che ha voluto darci e per la documentazione che ha esibito. Tutto questo, indubbiamente, pone un problema nuovo a tutti i membri della Commissione e dovremmo decidere se proseguire oggi la seduta fino alla conclusione o rinviare il seguito della discussione.

Debbo dire che mentre parlava il senatore Torelli il collega Vignolo mi ha mostrato una pubblicazione statistica dell'INAM che si riferisce a tutte le categorie di pensionati: tra i giocatori di calcio risultano due pensionati, e ciò significa che sono possibili altre forme di previdenza. Gli interrogativi, quindi, crescono.

D E L N E R O , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Noi parliamo sempre di assicurazione obbligatoria e non di assicurazione affidata a società private. Occorre precisare che il problema di fondo è se sia il caso che un settore del genere venga lasciato alla SPORTASS e disciplinato da

un'assicurazione privata o se debba essere invece lo Stato ad occuparsene.

MANENTE COMUNALE. Non ho la pretesa di parlare tre quarti d'ora per farvi ascoltare una controrelazione. Debbo solo dire che sono rimasto veramente sorpreso in quanto, mentre nella passata riunione si era soprattutto discusso della possibilità di estendere ad altre categorie di sportivi le provvidenze previste dal disegno di legge, stamane ho ascoltato invece un'altra relazione vera e propria, contraria al provvedimento.

PRESIDENTE. È diritto di tutti i senatori approfondire gli argomenti.

MANENTE COMUNALE. Sono infatti grato al senatore Torelli e a tutti coloro che ci hanno consentito opportuni approfondimenti del disegno di legge. Penso però che lo spirito del provvedimento sia solamente quello di assicurare ad alcune categorie di sportivi un sistema di previdenza, ed a questo spirito dobbiamo adeguarci.

Certamente occorre rispondere all'interrogativo se queste forme di assicurazioni sociali debbano essere affidate a società private od essere obbligatorie e tener conto di quanto è stato dibattuto nella precedente riunione e stamane. Va però sottolineato che il disegno di legge è stato già approfondito dalla Camera dei deputati e che — a quanto mi risulta — nessuna delle categorie interessate ha mosso rilievi in merito alla deliberazione adottata dall'altro ramo del Parlamento.

Concludendo, pur manifestando le mie perplessità per il fatto che non risulta dalla relazione che le categorie interessate abbiano eccepito alcunchè, ritengo, dopo le approfondite osservazioni del senatore Torelli, che si debba aderire alla sua richiesta di acquisire ulteriori elementi conoscitivi, affinchè ciascuno di noi possa avere le idee più chiare al momento di esprimere il voto.

VIGNOLO. Io credevo che tutte le valutazioni fossero state fatte l'altra volta, ma vedo invece che ancora non siamo venuti a capo di nulla. Le vie da seguire sembravano essere due: quella prevista dal disegno di legge o quella riferentesi all'INPS, con gestione di carattere pubblico. Ora, dopo l'intervento del senatore Torelli, si prefigura una terza via: la SPORTASS.

Secondo me a questo punto un approfondimento va fatto e credo si possa accogliere la proposta del senatore Torelli, purchè i tempi non siano lunghi e si proceda rapidamente.

PRESIDENTE. Va bene. Mi pare che i Gruppi siano favorevoli all'approfondimento invocato dal senatore Torelli sulla base dell'articolo 47 del Regolamento, che così recita: « In relazione ai disegni di legge e in generale agli affari ad esse assegnati, le Commissioni possono chiedere ai Ministri di disporre che dalle rispettive Amministrazioni e dagli Enti sottoposti al loro controllo, anche mediante l'intervento personale alle sedute di singoli funzionari ed amministratori, siano forniti notizie ed elementi di carattere amministrativo o tecnico occorrenti per integrare l'informazione sulle questioni in esame ».

Credo, onorevoli colleghi, che perderemmo troppo tempo se dovessimo invitare alle nostre sedute rappresentanti del CONI, della Federcalcio, della SPORTASS. Ritengo più opportuno interpretare il richiamo all'articolo 47 del Regolamento (che tra l'altro non prevede obbligatoriamente l'intervento personale alle sedute), fatto dal senatore Torelli e da altri senatori, come un mandato alla Presidenza di mettersi in contatto con questi enti per avere da essi tutte quelle notizie utili a chiarire gli aspetti controversi che si sono delineati nel dibattito. In ogni caso dovremmo rinviare il seguito della discussione.

GIULIANO. Desidero un chiarimento: è obbligatorio assicurarsi con la SPORTASS?

PRESIDENTE. No.

GIULIANO. Ma allora qual è la novità? Tutte le imprese possono assicurare i propri dipendenti presso società assicuratrici private.

T O R E L L I . L'unica cosa da tenere presente è che gli uomini di cui stiamo parlando sono dei professionisti sportivi.

D E S A N C T I S . Per evitare di perdere molto tempo, ritengo che i chiarimenti si potrebbero avere subito prendendo contatto con la Presidenza del CONI. Mi risulta, infatti, che la Presidenza del CONI non solo è a conoscenza degli accordi da cui trae origine il disegno di legge, ma ha partecipato attivamente a concretarli nelle forme che ora noi stiamo esaminando.

A Z I M O N T I , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, non entro nel merito della lezione giuridica e filosofica sulla natura del rapporto di lavoro subordinato che molto pregevolmente ci ha fatto questa mattina il senatore Torelli, perchè non ho la sua competenza e la sua preparazione giuridica. Tuttavia, pur dichiarando di non oppormi al rinvio della discussione per procedere ad un ulteriore approfondimento della materia, tengo a dire subito che, per la responsabilità che ho come relatore, anche io mi sono premurato di accertare e approfondire alcuni particolari emersi nella discussione, per cui se la seduta proseguisse sarei in grado di rispondere a tutte le osservazioni fatte, incominciando da quella relativa alla SPORTASS. Mi basta ora sottolineare che, nonostante l'emanazione del decreto presidenziale che ha approvato il nuovo statuto, la disciplina concernente la SPORTASS rimane pur sempre facoltativa e non di carattere obbligatorio.

Ma una considerazione tengo a far subito, perchè può servire come elemento di giudizio per tutti coloro che vorranno approfondire la materia: può darsi che il relatore sia suggestionato soltanto dall'interesse dei calciatori, ma mi perdonerà il collega Torelli se gli dico con estrema chiarezza e con spirito fraterno che le sue osservazioni di questa mattina, fatte certamente in buona fede, riflettono una preoccupazione che è soltanto delle società calcistiche.

T O R E L L I . Dello sport italiano.

A Z I M O N T I , *relatore alla Commissione.* E quando il senatore Torelli sostiene che con questa normativa si può aprire la strada per cui i calciatori potranno liberamente passare da una società all'altra senza dover essere mercanteggiati come una volta facevano i negrieri con gli schiavi, giudicando tale prospettiva come un fatto negativo sul piano agonistico dello sport, ebbene, io affermo invece che ciò costituisce un fatto incentivante proprio dal punto di vista dell'agonismo.

T O R E L L I . Allora comanderà chi ha più soldi.

A Z I M O N T I , *relatore alla Commissione.* Come tutti gli altri professionisti sportivi, dal pugilatore al corridore ciclista, anche il calciatore andrà nella squadra che vuole; e questo non diminuirà certamente il carattere agonistico del calcio; anzi penso che sarebbe salutare per questo sport il riconoscimento di una tale libertà di scelta.

Certo non è entusiasmante nè consolante constatare come con il professionismo si è trasformato il calcio italiano, che affondava le sue radici tradizionali nel più puro dilettantismo, ma proprio per questo riaffermo il mio convincimento che se il provvedimento in esame, approvato dalla Camera, dovesse trovare accoglimento anche da parte del Senato (ribadisco che nella replica mi permetterò di tranquillizzare i componenti di questa Commissioni sui quesiti sollevati), non per questo si sarà provocato un ulteriore peggioramento della situazione attuale, ma esso servirà a risolvere quei problemi che sul piano umano meritano di essere senz'altro affrontati.

D E L N E R O , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anch'io non entro nel merito della questione; a questo punto non mi rimane che prendere atto della richiesta di rinvio (ovviamente ne prendo atto senza soddisfazione) e riaffermare che mi sembra estremamente pericoloso entrare nell'ordine di idee di far riferimento alla SPORTASS. La SPORTASS è un ente morale disciplinato ai sensi del testo

unico sull'esercizio delle assicurazioni private e noi riteniamo che un settore di questo genere, che solo per i calciatori interessa circa 6.600 unità, non possa essere affidato ad un gruppo di assicurazioni private, che insieme hanno dato origine a quest'ente, con scopi estremamente limitati.

È evidente che se vogliamo affidare l'assicurazione in parola a quest'ente e far sì che essa da facoltativa diventi obbligatoria, che acquisti carattere di pubblicità, ci poniamo sulla strada della trasformazione della SPORTASS in un altro ente di gestione dell'assicurazione obbligatoria; ed il Governo non può volere queste conseguenze proprio quando in Parlamento si è manifestata la volontà di ridurre simili enti. Per non andare contro la volontà del Parlamento si è pensato quindi di aggiungere anche la categoria dei calciatori tra quelle assicurate dall'ENPALS, creando un fondo speciale autonomo con proprio bilancio. Ricordo inoltre che nel disegno di legge originario era prevista la possibilità dell'estensione della normativa agli altri sportivi, e che tale questione è stata per il momento accantonata alla scopo di accelerare l'*iter* del provvedimento affinchè andasse in porto prima della fine del campionato. Alla Camera dei deputati si disse, infatti, che la norma concernente l'estensione avrebbe richiesto la remissione in Assemblea con il conseguente prolungamento della procedura parlamentare. Si tenga infine presente che il disegno di legge è stato presentato il 25 ottobre 1972 e che le modifiche allo statuto della SPORTASS sono del 14 novembre dello stesso anno: evidentemente, se allora ci fossero state obiezioni, esse sarebbero state sollevate da parte del CONI, dagli organismi sportivi e dall'associazione dei calciatori. Per quanto riguarda il Governo, nessuno si è fatto vivo in questo senso, ma tutti hanno sollecitato l'*iter* del disegno di legge.

T O R E L L I . La verità è che nessuno si è fatto avanti per paura di scioperi. Da oggi in avanti, finito il campionato, non c'è più questa paura.

D E L N E R O , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Comunque, sarà compiuto un approfondimento per esaminare tutti gli aspetti di cui ha parlato il senatore Torelli. Vogliamo essere ancora più precisi su di essi, anche se siamo tranquilli.

P R E S I D E N T E . Concludendo, si prenderanno i dovuti contatti con il CONI e gli altri organismi di cui si è parlato per avere da essi una memoria scritta a chiarimento dei problemi sollevati, in modo che la Commissione possa prendere una decisione con conoscenza di tutti gli aspetti della questione.

Il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO